REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1992

recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1992/1993)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92 (2), in particolare l'articolo 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione di :

— 2 000 t di pomodori diversi dai pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,

— 2 000 t di pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,

— 200 t di fichi freschi del codice NC ex 0804 20 10, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile,

— 1 500 t di fragole fresche del codice NC ex 0810 10 90, per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio,

originari dei paesi in questione ;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi :

— durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo concernente il contingente tariffario relativo ai pomodori ciliegie, fichi freschi e fragole,

— a concorrenza del 60 % di detti dazi per quanto riguarda il contingente relativo ai pomodori, diversi dai pomodori ciliegie,

e che tali tassi massimi di riduzione sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione ACP-CEE (3), la concessione tariffaria è applicabile in Spagna e in Portogallo ; che nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano i dazi doganali calcolati conformemente al protocollo relativo alla terza convenzione ACP-CEE anzidetta ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 3 ;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
(2) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1601	ex 0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati diversi dai pomodori ciliegie, dal 15 novembre 1992 al 30 aprile 1993	2 000	4,4 minimo 0,8 ECU/100 kg netti
09.1613	ex 0702 00 10	Pomodori ciliegie, freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1992 al 30 aprile 1993	2 000	— dal 15 novembre al 31 dicembre 1992 : 0,2 ECU/100 kg/netti (2) — dal 1° gennaio al 30 aprile 1993 : 0
09.1608	ex 0804 20 10	Fichi freschi, dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993	200	0
09.1603	ex 0810 10 90	Fragole fresche, dal 1° novembre 1992 al 28 febbraio 1993	1 500	— dal 1° novembre al 31 dicembre 1992 : 2,5 — dal 1° gennaio al 28 febbraio 1993 : 0

(1) I codici Taric figurano in allegato.

(2) Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2 % ad valorem.

2. Nei limiti di detti contingenti tariffari la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Codici Taric (1)

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.1601	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 29 0702 00 10 * 39 0702 00 10 * 49 0702 00 10 * 59 0702 00 10 * 69 0702 00 10 * 79 0702 00 10 * 84
09.1613	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 21 0702 00 10 * 31 0702 00 10 * 41 0702 00 10 * 51 0702 00 10 * 61 0702 00 10 * 71 0702 00 10 * 81
09.1608	ex 0804 20 10	0804 20 10 * 10 0804 20 10 * 20 0804 20 10 * 30
09.1603	ex 0810 10 90	0810 10 90 * 31 0810 10 90 * 35

(1) I codici Taric indicati sono quelli applicabili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.